

**ISTITUTO**

**COMPRENSIVO**

**“TAIO”**

(Scuola Primaria / Scuola Secondaria di 1° Grado)

Via degli Alpini, 17 – 38012 TAIO (TN) - Tel.: 0463/468193 – Fax: 0463/467616 - C. F. 92013850224

## **REGOLAMENTO CONSIGLIO DELL'ISTITUZIONE**

L'obiettivo del seguente regolamento è normare il funzionamento interno del Consiglio dell'Istituzione.

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio dell'Istituzione con Delibera n. 22 del 27.4.2021

### **Art. 1**

#### **Composizione, durata in carica e nomina del Consiglio dell'Istituzione**

La composizione e le funzioni del Consiglio dell'Istituzione sono definite dall'art. 22 della L. P. n. 5 del 7 agosto 2006 e dall'art. 6 e 7 dello Statuto dell'Istituto comprensivo di Taio.

1. Il consiglio dell'istituzione è composto da 15 componenti così suddivisi:

- a) il dirigente dell'istituzione;
- b) 6 rappresentanti dei docenti;
- c) 6 rappresentanti dei genitori;
- d) 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore.

2. Il consiglio dell'istituzione è regolarmente costituito a partire dall'elezione dei componenti; le riunioni sono valide purché sia presente almeno la metà più uno dei componenti previsti dal comma 1.

3. Il consiglio dell'istituzione dura in carica tre anni scolastici; esso resta in carica limitatamente allo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo consiglio che deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza, secondo quanto disposto dalla legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi).

4. Tutti i componenti del consiglio restano in carica per la durata dell'organo purché conservino i requisiti per l'elezione e la nomina.

## **Art. 2**

### **Funzioni del consiglio dell'istituzione**

1. Il consiglio rappresenta l'organo di governo dell'istituzione e ha compiti di indirizzo, programmazione e valutazione delle attività dell'istituzione.

2. Nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli altri organi dell'istituzione e in particolare delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, il consiglio adotta tutti i provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge e, in particolare, approva: a) lo statuto; b) il regolamento interno; c) il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti; d) gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione dell'istituto; e) il progetto d'istituto; f) la carta dei servizi; g) il bilancio, previo esame del programma annuale di gestione, e il conto consuntivo; h) il calendario scolastico per gli aspetti di sua competenza; i) gli accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e formative provinciali; l) le attività da svolgere in forma collaborativa con i comuni e le comunità; m) gli accordi di programma, le convenzioni, le intese con soggetti pubblici e privati.

## **Art. 3**

### **Presidente del Consiglio dell'Istituzione**

Il Consiglio dell'Istituzione è presieduto da uno dei suoi membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori; sono eleggibili tutti i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio.

L'elezione del Presidente avviene nella prima seduta successiva all'elezione del Consiglio dell'Istituzione o all'eventuale decadenza del Presidente in carica. L'elezione avviene a scrutinio segreto. È consentita l'elezione in forma palese anche per acclamazione a condizione che i consiglieri siano d'accordo all'unanimità. Ogni consigliere esprime una preferenza. Risulta eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza dei voti. In caso di parità, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i solo candidati a pari voti; in caso di ulteriore parità risulta eletto il candidato più anziano.

Il Consiglio dell'Istituzione può eleggere anche un Vicepresidente, da votarsi fra i genitori con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni sono assunte dal genitore consigliere più anziano tra i presenti.

## **Art. 4**

### **Funzioni del Presidente**

Al Presidente competono le seguenti funzioni:

- convocare il Consiglio dell'Istituzione, concordando preventivamente l'ordine del giorno con il Dirigente scolastico;
- presiedere le sedute;

- garantire la correttezza procedurale;
- moderare gli interventi per garantire a tutti i componenti il diritto di espressione e il rispetto delle opinioni altrui;
- porre in votazione le delibere e le mozioni;
- sottoscrivere i verbali e le deliberazioni da pubblicare;
- mantenere i contatti con i Presidenti delle Consulte provinciali;
- per il mantenimento dell'ordine, il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del Consiglio Comunale.

## **Art. 5**

### **Convocazione del Consiglio dell'Istituzione**

La prima convocazione del Consiglio deve avvenire entro il 20 ^ giorno dalla proclamazione degli eletti (art. 2 del D.P.P 15 maggio 2009, n.8-10/Leg sostituito dall'art 9 del D.P.P. 6 giugno 2011 n. 9-67/Leg) ed è disposta dal Dirigente scolastico che presiede fino alla nomina del Presidente. Nella prima seduta, dopo la costituzione dell'organo, possono essere discussi gli altri argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione del Consiglio dell'istituzione avviene almeno 5 giorni prima della seduta. E' ammessa la possibilità di convocare con carattere di urgenza la seduta con un preavviso inferiore ai 5 giorni, purché sia garantito a tutti i consiglieri il recepimento della convocazione e ne sia verificata la presa visione.

Il Consiglio deve essere convocato entro il termine di 15 giorni, qualora ne venga fatta richiesta da almeno cinque dei suoi membri. Nella richiesta di convocazione debbono essere specificati gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Il Consiglio dell'istituzione può invitare alle riunioni esperti di specifica materia con funzione consultiva; può inoltre costituire commissioni speciali di lavoro e/o di studio. Di queste ultime possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati per materia esterni alla scuola. L'assunzione di eventuali deliberazioni deve avvenire comunque da parte dei soli componenti il consiglio con diritto di voto.

## **Art. 6**

### **Predisposizione e comunicazione dell'ordine del giorno**

D'intesa con il dirigente, il Presidente convoca il Consiglio dell'Istituzione in orario non scolastico e stabilisce l'ordine del giorno. L'ordine del giorno deve definire gli argomenti sui quali si svolgeranno le discussioni e le votazioni. Gli argomenti che costituiscono comunicazioni potranno essere seguiti da un breve dibattito ma non produrranno nessuna delibera. Non potranno essere assunte deliberazioni su argomenti che non siano stati preventivamente inseriti come punti nell'ordine del giorno comunicato ai consiglieri. Tuttavia, eccezionalmente, sono possibili integrazioni all'ordine del giorno entro un giorno antecedente alla seduta, purché ne sia data tempestiva comunicazione ai consiglieri. In via eccezionale sono anche possibili integrazioni all'ordine del giorno ad inizio seduta,

prima dell'avvio dei lavori del Consiglio, purché siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e purché essi esprimano all'unanimità parere favorevole.

Eventuali altri argomenti devono essere esaminati dal Consiglio, se presentati per iscritto da uno o più di uno dei suoi componenti al Presidente entro e non oltre il 3° giorno antecedente la data di convocazione del Consiglio stesso.

All'ordine del giorno inviato ai consiglieri, di norma in formato elettronico, viene allegata la documentazione necessaria ad un'adeguata comprensione e analisi dei temi fatti oggetto di dibattito e delibera.

Se si riscontrasse la trattazione di argomenti che non sono di competenza del Consiglio o emergessero vizi di legittimità, gli argomenti dovranno essere sospesi e non potranno essere portati a deliberazione.

## **Art. 7**

### **Validità delle sedute, modalità delle discussioni e delle deliberazioni**

Affinché la seduta sia valida deve essere presente la maggioranza dei componenti, costituita dalla metà dei consiglieri più uno. Qualora non si raggiunga il numero minimo legale il Presidente rinvierà la seduta ad altra data.

Le sedute del Consiglio dell'Istituzione sono pubbliche ad eccezione di quelle nelle quali si discutano argomenti riguardanti singole persone. Compatibilmente con l'idoneità del locale in cui si svolgono le sedute, possono assistervi gli elettori delle componenti rappresentate.

Al pubblico non è dato diritto di intervento e di parola; qualora il comportamento degli uditori esterni non fosse corretto, il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma riservata.

Le discussioni devono avvenire in un clima sereno e di rispetto; durante le discussioni deve essere garantito il diritto di intervento e di replica a ciascun partecipante.

Ciascun componente ha diritto di formulare domande utili a chiarire l'argomento trattato.

Nel rispetto dell'opinione personale e della chiarezza delle posizioni individuali, gli interventi devono essere essenziali e pertinenti in modo da non superare indicativamente dieci minuti per garantire a ciascuno la possibilità di esprimere la propria opinione e di replicare alle osservazioni o alle critiche ricevute.

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano; si procede a votazioni non palesi nei casi in cui siano coinvolti personalmente i consiglieri, siano trattate situazioni personali o quando uno dei consiglieri lo richieda.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne svolge le funzioni.

## **Art. 8**

### **Segretario, verbale e pubblicazione degli atti**

Il Responsabile amministrativo scolastico partecipa al Consiglio senza diritto di voto, svolge per esso le funzioni di segretario, egli ha il compito di predisporre gli atti del Consiglio (convocazione, deliberazioni) per il Presidente e per il Dirigente e redige il verbale.

Il verbale deve riportare i nomi dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno relativo ai punti da trattare, le votazioni effettuate e le relative delibere approvate, l'indicazione sintetica degli interventi relativi all'ordine del giorno ed eventualmente, a richiesta dell'interessato, l'inserimento integrale dell'intervento e/o delle motivazioni di voto personali che potranno essere dettati al verbalizzante o presentati in forma scritta.

Il Verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario; esso verrà depositato in segreteria non oltre 30 giorni e comunque entro 5 giorni antecedenti la seduta successiva e inviato ai consiglieri. Le delibere che ne costituiscono parte integrante sono rese pubbliche mediante affissione all'albo d'Istituto (area Pubblicità legale del sito dell'istituzione scolastica).

I consiglieri possono disporre degli atti del Consiglio dell'istituzione (verbali e documenti preparatori) per la verifica e l'approfondimento utili ad ogni iniziativa sul piano propositivo e deliberativo a favore del miglior perseguimento degli interessi di rilievo pubblico che fanno capo all'istituzione scolastica; esso costituisce un diritto incondizionato; pertanto nella domanda di accesso, formulata in forma scritta, il consigliere non deve esplicitare la motivazione della richiesta. La richiesta deve recare l'indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione degli atti medesimi. La segreteria esaudisce la richiesta secondo i tempi necessari, comunque entro i termini di norma.

## **Art. 9**

### **Obbligo di riservatezza**

Nell'espletamento della funzione di nomina pubblica, i componenti del Consiglio dell'Istituzione sono soggetti all'obbligo e alle responsabilità civile e penali in merito alla riservatezza e all'utilizzo dei dati in possesso.

## **Art. 10**

### **Perdita requisiti, dimissioni, surroghe**

I membri eletti sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o quando non intervengano per tre sedute successive senza giustificati motivi.

I componenti eletti del Consiglio dell'Istituzione possono dimettersi, per iscritto, in qualsiasi momento. Il Consiglio prende atto delle dimissioni che risultano irrevocabili.

Il membro dimissionario fa parte del Consiglio fino al momento della presa d'atto delle dimissioni: per l'individuazione della validità della seduta, va pertanto computato nel numero dei componenti fino a che non verrà ufficialmente dichiarato dimissionario.

Nel caso in cui il comportamento di un consigliere ostacoli il Consiglio nell'adempimento delle funzioni dell'organo o ne leda l'immagine pubblica (es. comportamenti che delegittimano l'operato del Consiglio), il Consiglio ha il diritto di chiederne giustificazione.

Al fine di garantire la piena rappresentanza delle diverse componenti, il Dirigente procederà alla surroga dei rappresentanti che abbiano perso i requisiti per l'eleggibilità o risultino dimissionari. La surroga avviene con la nomina di coloro che in possesso dei requisiti risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive:

- a) immediate, se è impossibile procedere alla surroga e manca completamente la rappresentanza della componente dei genitori degli studenti, nell'ambito della quale è eletto il presidente del consiglio dell'istituzione; in tale caso fino alla nomina del presidente del consiglio dell'istituzione il consiglio stesso è presieduto dal consigliere più anziano;
- b) entro sessanta giorni dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data in cui si sia accertata l'impossibilità di procedere alla surroga nei casi diversi da quello previsto dalla lettera a).

Per lo svolgimento delle elezioni suppletive si applicano le disposizioni relative allo svolgimento delle elezioni ordinarie.

Se a seguito dell'effettuazione delle elezioni suppletive la componente non risulta integrata, non devono essere indette ulteriori elezioni suppletive.

## **Art. 11**

### **Disposizioni finali**

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in materia.